



CITTÀ DI CARMAGNOLA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 28/01/2002
Modificato con delibera C.C. n. 151 del 16/12/2002
Modificato con delibera di C.C. n. 131 del 30/11/2010
Modificato con delibera di C.C. n. 82 del 09/07/2011
Modificato con Delibera C.C. n. 51 del 23/06/2014

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Ambito di applicazione
Articolo 2 Interpretazione del regolamento
Articolo 3 Luogo delle riunioni
Articolo 4 Durata in carica
Articolo 4bis Comunicazioni ai Consiglieri,
ai Capigruppo, ai Presidenti delle
Commissioni Consiliari

Titolo II CONSIGLIERI COMUNALI

- Articolo 5 Entrata in carica – Convalida
Articolo 6 Decadenza
Articolo 7 Dimissioni
Articolo 8 Indennità, permessi,
assicurazioni
Articolo 9 Pubblicità delle spese elettorali
Articolo 10 Diritto di accesso agli atti
Articolo 11 Divieto di mandato imperativo
Articolo 12 Diritto di iniziativa
Articolo 13 Diritto di richiesta di
convocazione del Consiglio
Articolo 14 Diritto di richiesta di controllo
preventivo degli atti della Giunta
e del Consiglio
Articolo 15 Diritto alle funzioni
rappresentative
Articolo 16 Dovere di partecipazione alle
adunanze

Titolo III FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

- Articolo 17 Funzioni del Consiglio
Articolo 18 Gruppi consiliari
Articolo 19 Articolazione del Consiglio –
Commissioni
Articolo 20 La conferenza dei Capigruppo

- Articolo 21 Le commissioni temporanee
speciali e d'inchiesta
Articolo 22 Le commissioni permanenti
Articolo 23 Autonomia funzionale ed
organizzativa del Consiglio
Comunale – Attività di supporto
al Consiglio Comunale
Articolo 24 Risorse finanziarie
Articolo 25 Locali per l'attività del Consiglio
Comunale

Titolo IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

- Capo I Funzionamento del Consiglio
Articolo 26 Convocazione del Consiglio
Articolo 27 Avviso di convocazione
Articolo 28 Avvisi al pubblico
Articolo 29 Ordine del giorno delle sedute del
Consiglio Comunale
Articolo 30 Deposito degli atti
Articolo 31 Presidente
Articolo 32 Sedute di prima convocazione
Articolo 33 Sedute di seconda convocazione
Articolo 34 Sedute segrete
Articolo 35 Consiglio Comunale aperto
Articolo 36 Ammissione di dipendenti e
consulenti in aula
Articolo 37 Svolgimento delle sedute
consiliari
Articolo 38 Deroghe alle procedure previste
dal regolamento
Articolo 39 Richieste di intervento
Articolo 40 Disciplina degli interventi
Articolo 41 Fatto personale
Articolo 42 Richiamo alla legge, allo statuto e
al regolamento
Articolo 43 Questione pregiudiziale e
sospensiva

- Articolo 44 Mozione d'ordine
Articolo 45 Mozione di rinvio in commissione
Articolo 46 Mozione su questioni iscritte
all'ordine del giorno
Articolo 47 Mozione intesa come atto di
indirizzo
Articolo 48 Ordine del giorno
Articolo 49 Forme di votazione
Articolo 50 Votazioni in forma palese
Articolo 51 Votazioni a scrutinio segreto
Articolo 52 Esito della votazione
Articolo 53 Termine della seduta
Articolo 54 Verbale della seduta
Articolo 55 Turbativa dell'ordine da parte dei
Consiglieri
Articolo 56 Comportamento del pubblico
nell'aula durante le adunanze

- Capo II Funzionamento delle
commissioni consiliari
Articolo 57 Funzionamento delle
commissioni permanenti
Articolo 58 Sede referente delle commissioni
permanenti
Articolo 59 Sede redigente delle commissioni
permanenti

Titolo V SINDACATO ISPETTIVO

- Articolo 60 Attività ispettiva dei Consiglieri
comunali
Articolo 61 Interrogazioni ed interpellanze
Articolo 62 Relazione al Consiglio e
commissione d'inchiesta

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 63 Abrogazione delle precedenti
norme
Articolo 64 Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Statuto art. 21; T.U. 267/2000 art. 38 c. 2

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dallo Statuto.

ARTICOLO 2 – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

Statuto art. 11 c. 5e, 11; T.U. 267/2000 art. 39 c. 1

1. Quando vengano sollevate dai Consiglieri, al di fuori o durante le sedute, eccezioni relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, o si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento stesso, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

ARTICOLO 3 – LUOGO DELLE RIUNIONI

Statuto art. 5 c. 6; T.U. 267/2000 art. 38 c. 9

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo Comunale; qualora circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico, di forza maggiore o di opportunità lo richiedano, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.
2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.
3. In occasione delle sedute del Consiglio vengono esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, le bandiere nazionale, europea e della Regione Piemonte.

ARTICOLO 4 – DURATA IN CARICA

Statuto art. 6 c. 1, 2; T.U. 267/2000 art. 38 c. 5

1. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza e improrogabilità che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4 bis – COMUNICAZIONI AI CONSIGLIERI, AI CAPIGRUPPO, AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

1. In osservanza delle disposizioni introdotte dalla Legge 69/2009 e sulla base degli orientamenti del Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, tutte le comunicazioni relative alla convocazione delle sedute del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari, nonché tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento, compresa la trasmissione ai Capigruppo degli elenchi delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, saranno inoltrate mediante l'utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) istituita presso il Protocollo Generale.
2. Per agevolare la ricezione degli atti sopra descritti, ogni Consigliere Comunale sarà dotato, a cura e spese del Comune di Carmagnola, di un'apposita casella di P.E.C..
3. Analogamente, tutte le richieste di accesso agli atti, nonché tutte le comunicazioni che il Regolamento pone in capo ai Consiglieri potranno essere inoltrate dai medesimi alla Segreteria Generale tramite casella di Posta Elettronica Certificata.

TITOLO II – CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 5 – ENTRATA IN CARICA – CONVALIDA

Statuto art. 7 c. 2, 3; T.U. 267/2000 art. 38 c. 4, art. 41 c. 1

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla Legge, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima seduta che segue, fatto salvo il disposto del successivo articolo 6, al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge.
4. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità o l'incompatibilità alla carica di Consigliere per taluno dei membri del Consiglio, ciascun Consigliere potrà chiedere la parola, compreso il Consigliere o i Consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun intervenuto avrà diritto di replicare una sola volta.
5. Al termine della discussione, il Presidente porrà in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche i Consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata. L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti ed in tal caso il Consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella carica e dovrà essere sostituito da quel candidato che immediatamente lo segue nella graduatoria della sua lista.
6. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula, il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari.
7. Al termine delle eventuali procedure di surrogazione il Consiglio procederà alla convalida di tutti i Consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla Legge.
8. Qualora uno o più Consiglieri comunali facciano pervenire alla Presidenza la rinuncia alla carica prima della convalida, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio in apertura della prima seduta, indicando allo stesso i Consiglieri che immediatamente seguono nelle graduatorie delle rispettive liste. Nel caso in cui uno o più Consiglieri abbiano fatto pervenire alla presidenza, prima dell'invio dell'avviso di convocazione, la propria rinuncia alla carica, il Presidente del Consiglio Comunale convocherà sin dalla prima seduta i candidati che immediatamente seguono nella graduatoria di lista i Consiglieri rinunciatari.

ARTICOLO 6 – DECADENZA

Statuto art. 7 c. 4; T.U. 267/2000 art. 43 c. 4

1. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive rispettivamente del Consiglio Comunale o di commissione consiliare, il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza dalla carica di Consigliere o di membro della commissione consiliare
 - a) entro 3 giorni dall'ultima assenza del Consigliere il presidente del Consiglio Comunale notifica al consigliere interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la contestazione delle assenze ingiustificate richiedendo notizia di eventuali cause giustificative.
 - b) Il Consigliere ha a disposizione 15 giorni dalla data della notifica della contestazione per presentare per iscritto al Protocollo Generale del Comune le proprie giustificazioni documentate indirizzate al Presidente del Consiglio.
 - c) Il Consiglio si esprime sulle motivazioni giustificative presentate dal Consigliere e ne

delibera a maggioranza semplice l'eventuale decadenza nella prima seduta utile.

2. I Consiglieri chiamati a far parte della Giunta cessano dalla loro carica all'atto dell'accettazione formale della nomina.

ARTICOLO 7 – DIMISSIONI

Statuto art. 7 c. 11; T.U. 267/2000 art. 38 c. 8, art. 45

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio e consegnata al protocollo generale dell'ente che ne dispone l'immediata registrazione. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Qualora le dimissioni vengano presentate da più consiglieri, esse sono assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
4. Le dimissioni in forma orale sono ammesse soltanto se comunicate ufficialmente durante la seduta del Consiglio Comunale. Qualora un consigliere dichiari pubblicamente durante la seduta del Consiglio le proprie dimissioni, il Segretario comunale, previa richiesta verbale del Presidente che lo invita espressamente a confermare tale determinazione contestualmente ammonendolo che in tal caso le dimissioni saranno da quel momento considerate irrevocabili, udita la conferma del consigliere interessato, annota il fatto sul processo verbale indicando la data e l'ora in cui tale dichiarazione e la relativa conferma sono avvenute.
5. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari nella prima seduta utile dalla data di presentazione delle stesse e che deve comunque tenersi entro i dieci giorni successivi, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni d'ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.
6. Il Consiglio Comunale procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo o dal processo verbale della seduta del Consiglio nella quale siano state presentate.

ARTICOLO 8 – INDENNITÀ, PERMESSI, ASSICURAZIONI

Statuto art. 7 c. 9, 10; T.U. 267/2000 art. 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, compresa la conferenza dei capigruppo, formalmente istituite e convocate.
4. I capigruppo che partecipino alle commissioni anche se non facenti parte delle stesse, hanno diritto al gettone di presenza e ad assentarsi dal posto di lavoro secondo le modalità previste dalla legge.
5. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
6. Ogni consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione. L'ammontare dell'indennità di funzione è definito dal Consiglio Comunale tenuto conto del limite di cui al comma 4, delle altre previsioni di legge e delle risorse di bilancio. La delibera di approvazione dell'indennità di funzione definisce anche l'ammontare della detrazioni da applicarsi in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
7. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente o

incaricati dal Consiglio Comunale a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio del comune, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e da atti di regolamentazione interna. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

8. Il Consiglio Comunale delibera di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ARTICOLO 9 – PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

Statuto art. 3, 6 c. 3

1. I delegati dei candidati per l'elezione del Sindaco e delle liste collegate per l'elezione del Consiglio Comunale producono, unitamente ai documenti per la presentazione delle candidature e delle liste, una dichiarazione indicante la previsione di spesa per la campagna elettorale. I suddetti delegati entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti si impegnano a presentare il rendiconto delle spese effettuate corredato dai relativi documenti giustificativi. I suddetti delegati possono nominare, per tutti gli adempimenti contabili, un mandatario elettorale comunicandone le generalità contestualmente alla produzione dei documenti per la presentazione delle candidature.
2. Il Segretario comunale provvede alle verifiche dei rendiconti. In caso di documentazione incompleta, il Segretario Comunale richiede le integrazioni che debbono essere consegnate entro quindici giorni dalla richiesta.
3. Il bilancio di previsione di cui al comma 1 ed il rendiconto di cui al comma 2 sono pubblicati all'albo pretorio.

ARTICOLO 10 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Statuto art. 7 c. 6; T.U. 267/2000 art. 43 c. 2

1. I Consiglieri, in relazione all'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso degli uffici del Comune, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, dei concessionari comunali e delle Società costituite dal Comune.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante consultazione e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi in possesso dei soggetti di cui al comma precedente.
3. L'esercizio del diritto di accesso può essere escluso o limitato relativamente ai documenti coperti da segreto di Stato o d'ufficio, o per specifiche disposizioni di legge.
4. I Consiglieri, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, si possono rivolgere al Segretario Comunale del Comune o al responsabile dell'unità organizzativa incaricata della detenzione dell'atto, presentando istanza anche verbale. La consultazione ha luogo durante l'orario d'ufficio, in presenza, ove occorra, del responsabile o dell'addetto da questi delegato.
5. I Consiglieri non possono asportare anche temporaneamente gli atti e i documenti oggetto di consultazione, fuori del luogo ove sono conservati; è possibile prendere appunti, ma non tracciare segni, o produrre abrasioni o manomettere in qualsiasi modo i documenti visionati.
6. La richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso ai documenti nello stesso richiamati e a quelli che comunque ne costituiscono i presupposti, con i soli limiti stabiliti dal terzo comma del presente articolo.
7. Il diritto di consultazione, compatibilmente con le caratteristiche dei documenti, comporta il diritto di estrarre copia dai medesimi. Su tale copia deve essere espressamente indicato che si tratta di copia esclusivamente destinata agli usi inerenti le funzioni del Consigliere Comunale.
8. Per il rilascio delle copie non è richiesto alcun rimborso delle spese di riproduzione al Consigliere richiedente. Il rilascio delle copie avviene di norma entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi o voluminosi, nel qual caso alla presentazione dell'istanza viene precisato il maggior termine per il rilascio. In caso di richiesta di copie relative a pratiche all'ordine

del giorno del Consiglio convocato, le stesse verranno rilasciate nello stesso giorno in cui viene fatta richiesta o al massimo al giorno successivo.

9. Gli atti e i documenti acquisiti devono essere utilizzati dai Consiglieri al fine di espletare il mandato amministrativo e nel rispetto delle vigenti normative in merito alla tutela della privacy.

ARTICOLO 11 – DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto, indipendentemente dalla appartenenza ad un gruppo consiliare.

ARTICOLO 12 – DIRITTO DI INIZIATIVA

Statuto art. 7 c. 7, art. 21 c. 2e; T.U. 267/2000 art. 43 c. 1

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale.
2. Possono presentare proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto, nonché istanze per l'esercizio delle funzioni di sindacato ispettivo.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente, il quale la trasmette al Sindaco per conoscenza e al Segretario Comunale per l'acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ove necessario. A conclusione dell'istruttoria il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il o i Consiglieri proponenti.
4. I Consiglieri hanno, altresì, facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 13 – DIRITTO DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Statuto art. 12 c. 3, 4; T.U. 267/2000 art. 39 c. 2, art. 43 c. 1

1. Qualora un quinto dei Consiglieri assegnati ovvero il Sindaco lo richieda, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata sul protocollo generale dell'Ente.
3. Per ogni argomento da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato ai sensi dei commi precedenti, il Sindaco o i Consiglieri richiedenti debbono a loro cura allegare contestualmente la relazione o il dispositivo di deliberazione proposto, istruito ai sensi del precedente art.12.

ARTICOLO 14 – DIRITTO DI RICHIESTA DI CONTROLLO PREVENTIVO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO

Statuto art. 3, 50, 51; T.U. 267/2000 art. 44, 124, 125

1. Le deliberazioni adottate dalla giunta comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari nonché al presidente del consiglio contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio.

2. Quando un quinto dei consiglieri in carica faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio, le deliberazioni di competenza della giunta comunale, nei casi previsti dalla legge, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del difensore civico, nei limiti delle illegittimità denunciate.
3. Nei casi previsti dal comma precedente il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al sindaco o al presidente del consiglio comunale – a seconda che si tratti di una delibera di giunta o di consiglio – entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'organo interessato non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
4. Le richieste di controllo, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione a cui ci si riferisce devono essere indirizzate al segretario comunale e, per conoscenza, al sindaco e al presidente del consiglio comunale. Il segretario comunale provvede all'invio dell'atto entro i cinque giorni successivi a quello in cui perviene la richiesta.
5. Il segretario comunale comunica mensilmente con lettera ai consiglieri che hanno richiesto controlli l'esito dei controlli stessi.

ARTICOLO 15 – DIRITTO ALLE FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I Consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. A tal fine il Sindaco informa i Consiglieri del calendario delle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette.

ARTICOLO 16 – DOVERE DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

Statuto art. 7 c. 4; T.U. 267/2000 art. 43 c. 4

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali è membro e, in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive rispettivamente di Consiglio o di commissione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale o dalla funzione di membro di commissione ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata al Segretario Comunale il quale ne dà notizia in apertura di seduta. Nel caso in cui, per ragioni di forza maggiore, non sia possibile inviare in tempo utile una comunicazione scritta, è ammessa la comunicazione verbale alla Segreteria Comunale, da parte del consigliere che prevede l'assenza, ovvero, in caso di grave impedimento, del capogruppo o di un familiare del consigliere interessato, salvo successiva regolarizzazione mediante comunicazione scritta.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.

TITOLO III – FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 17 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Statuto art. 5, 8, 9, 10, 21, 27; T.U. 267/2000 art. 38, 42

1. Il Consiglio Comunale svolge funzioni di indirizzo, di controllo ed ha competenza esclusiva nelle materie attribuitegli dalla Legge.
2. L'indirizzo politico-amministrativo viene esercitato attraverso l'adozione degli atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale, nonché degli atti fondamentali assegnati al Consiglio dalla legge,

dallo Statuto e dal regolamento.

3. L'indirizzo politico-amministrativo viene inoltre esercitato in atti quali la mozione, l'ordine del giorno e la proposta di deliberazione.
4. Le funzioni di controllo del Consiglio rivestono carattere politico-amministrativo rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti adottati dal Consiglio Comunale in materia di indirizzo.
5. L'attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi viene esercitata in via generale dal Consiglio Comunale, dalle commissioni consiliari permanenti e mediante il Collegio dei Revisori dei Conti. Su specifici aspetti o questioni il Consiglio esercita il controllo mediante commissioni consiliari di indagine e mediante l'attività del Difensore civico se nominato.
6. Il controllo politico - amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e di altri organismi ai quali il Comune partecipi finanziariamente, è esercitato dal Consiglio Comunale, per mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione, rispetto alla finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
7. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dai Revisori dei Conti, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
8. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale può avvalersi di apposite commissioni temporanee. Le commissioni esercitano le funzioni di controllo con tutti i poteri e le prerogative spettanti al Consiglio Comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata proponendo l'adozione di eventuali atti.
9. Il Consiglio può incaricare uno o più consiglieri a svolgere attività istruttoria o di controllo nelle materie di sua competenza.
10. Il Consiglio Comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi; questi non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto all'esclusiva competenza del Consiglio, fatte salve le variazioni di bilancio.
11. Nei limiti delle specifiche disponibilità di bilancio, il Consiglio può assumere iniziative di approfondimento, di studio, di confronto anche esterni all'ente.
12. È facoltà del Consiglio, attraverso le sue articolazioni di cui ai successivi articoli, richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
13. Nel periodo compreso fra novembre dell'anno in corso e gennaio dell'anno successivo, la Giunta presenta al Consiglio Comunale la Relazione sull'attuazione del programma di governo della città, come previsto dalla legge e dallo Statuto. La Relazione viene consegnata a tutti i consiglieri almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale. Al termine della discussione, i Consiglieri possono presentare delle mozioni di indirizzo inerenti la Relazione presentata ed il dibattito svolto su di essa.

ARTICOLO 18 – GRUPPI CONSILIARI

Statuto art. 16; T.U. 267/2000 art. 38 c. 3

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I singoli gruppi devono nominare un Capogruppo e devono comunicarne il nominativo durante la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Eventuali successive variazioni della persona del Capogruppo dovranno essere segnalate per iscritto al Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
4. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri, fatto salvo il caso in

cui una lista abbia eletto un minor numero di Consiglieri.

5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora un numero di Consiglieri sufficiente a formare un gruppo venga a trovarsi nella predetta condizione, i Consiglieri interessati costituiscono il gruppo misto che elegge al suo interno un Capigruppo. Della costituzione del gruppo misto e dell'elezione del Capigruppo deve essere data comunicazione scritta al Presidente.

ARTICOLO 19 – ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO – COMMISSIONI

Statuto art. 17, 18, 19; T.U. 267/2000 art. 38 c. 6, 7

1. Per agevolare i lavori del Consiglio Comunale, il medesimo si articola in Commissioni permanenti in Commissioni temporanee speciali o d'inchiesta.

2. Sono Commissioni temporanee:

2.1 Le Commissioni speciali costituite su un unico argomento, con mandato a termine, le quali cessano al momento del raggiungimento dello scopo per cui sono create;

2.2 Le Commissioni di inchiesta sull'attività dell'amministrazione.

3. Le Commissioni permanenti sono le seguenti:

3.1 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

3.2 Commissione I – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI. Con competenza sugli affari istituzionali, statuto, regolamenti, partecipazione, decentramento, forme associative, personale, nomine e bilancio

3.3 Commissione II – SVILUPPO ECONOMICO ED ASSETTO DEL TERRITORIO. Con competenza in materia di agricoltura, sviluppo economico, artigianato, industria e problemi del lavoro, programmazione territoriale ed urbanistica, lavori pubblici, trasporti, viabilità, ambiente ed edilizia scolastica.

3.4 Commissione III – POLITICHE PER LA PERSONA

Con competenza in materia di servizi socio-assistenziali, occupazione, sanità, igiene, istruzione, formazione, cultura, sport e turismo.

ARTICOLO 20 – LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Statuto art. 17

1. I portavoce dei gruppi consiliari, definiti Capigruppo, sono riuniti in un'apposita Commissione consiliare detta conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. La conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle sedute consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risultati utili per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
3. La conferenza dei Capigruppo esercita tutte le funzioni attribuitele dai regolamenti del Comune.
4. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente deve altresì convocare la conferenza dei Capigruppo quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capigruppo.
5. I Capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Il Presidente del Consiglio può invitare a partecipare alla conferenza dei Capigruppo chiunque ritenga opportuno possa dare un contributo al funzionamento della stessa.
7. Le sedute sono valide quando siano presenti i Capigruppo o loro delegati che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Consiglio. Delle riunioni viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario a cura del personale della segreteria generale.
8. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche.

ARTICOLO 21 – LE COMMISSIONI TEMPORANEE SPECIALI E D’INCHIESTA

Statuto art. 19; T.U. 267/2000 art. 44

1. Le Commissioni temporanee vengono istituite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni temporanee speciali si compongono di un numero variabile di Consiglieri, determinato di volta in volta dal Consiglio rispettando la proporzione numerica tra maggioranza e minoranza.
3. Le Commissioni temporanee d’inchiesta si compongono di tre o di cinque membri su determinazione del Consiglio all’atto dell’istituzione. Nel primo caso un posto è riservato alla minoranza; nel secondo caso, alla minoranza sono riservati due posti. In ogni caso alla minoranza spetta la presidenza.
4. Nell’atto deliberativo di istituzione delle Commissioni temporanee debbono essere indicati: la motivazione della costituzione, l’oggetto di cui la Commissione deve occuparsi, il quesito o i quesiti cui la Commissione deve rispondere, il numero dei Commissari assegnati, la data entro la quale la Commissione deve relazionare al Consiglio.
5. I componenti le Commissioni temporanee debbono rivestire l’incarico di Consiglieri comunali. All’elezione dei Commissari nonché del Presidente si provvede con votazione palese in presenza di accordo unanime dei Capigruppo su di una lista di nomi comprendente sia il Presidente designato sia i Commissari. In caso di non accordo, si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto: una per il Presidente e l’altra per i Commissari. Sulla scheda può essere indicato un solo nome. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano d’età. Le funzioni di Sindaco e di Presidente del Consiglio Comunale sono incompatibili con quella di componente una commissione temporanea.
6. Il Presidente designa, sentito il Segretario Comunale, un dipendente comunale che svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione.
7. Qualora la Commissione lo ritenga opportuno per motivi di particolare riservatezza può decidere di procedere alla verbalizzazione tramite un componente della Commissione stessa.
8. Il Presidente convoca e presiede i lavori della Commissione.
9. Al termine dei lavori, la Commissione propone una relazione conclusiva. In caso di diversità di giudizio, sono ammesse più relazioni.
10. La relazione (o le relazioni contrapposte), vengono illustrate al Consiglio Comunale entro i termini previsti. Qualora la Commissione o il Consiglio Comunale ritenessero necessario un ulteriore approfondimento, la Commissione potrà essere prorogata dal Consiglio per un periodo non superiore a quello stabilito nella deliberazione istitutiva. Al termine di tale periodo dovranno comunque essere consegnate una o due relazioni.
11. Le Commissioni temporanee sono investite dei medesimi poteri del Consiglio Comunale, fatta eccezione per l’adozione di atti deliberativi. A tali Commissioni non potrà essere opposto il segreto d’ufficio se non per gli atti riservati per espressa previsione di Legge. Le Commissioni hanno facoltà di convocare ed ascoltare i funzionari cui spetta la responsabilità dell’affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all’esame della pratica o del procedimento di cui è competente.
12. Le sedute delle commissioni d’inchiesta non sono pubbliche.

ARTICOLO 22 – LE COMMISSIONI PERMANENTI

Statuto art. 18; T.U. 267/2000 art. 38 c. 6, 7

1. Le Commissioni consiliari permanenti rappresentano tutte le forze politiche presenti nel Consiglio Comunale.

2. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è pari al numero dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni consiliari permanenti sono nominate con apposita deliberazione. A tal fine, ciascun gruppo politico indica, comunicandolo in forma scritta al Presidente del Consiglio, il proprio rappresentante designato. I gruppi politici composti da un numero di consiglieri inferiore al numero di Commissioni consiliari possono scegliere di non essere rappresentati in tutte le Commissioni consiliari, comunicandolo in forma scritta al Presidente del Consiglio.
4. La riunione della Commissione è valida con la presenza di componenti dei gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica. Ai fini del computo del numero legale non si tiene conto dei gruppi consiliari che non hanno designato un proprio rappresentante nella Commissione.
5. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori non possono essere membri delle Commissioni. Essi possono partecipare alle riunioni delle Commissioni con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, ma senza diritto di voto.
6. I consiglieri assenti dalla riunione della Commissione consiliare permanente possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal proprio Capogruppo o da un altro consigliere dal medesimo delegato per iscritto.
7. Il voto espresso da ciascun consigliere è proporzionale alla consistenza della forza politica di appartenenza in seno al Consiglio Comunale.
8. Ogni Commissione consiliare permanente provvede ad eleggere un Presidente ed un Vice Presidente. Nessun consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione. Il Presidente convoca e presiede la riunione e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente le riunioni sono precedute dal consigliere anagraficamente più anziano fra i componenti della Commissione.
9. Ogni gruppo consiliare può farsi assistere, nel corso dei lavori delle commissioni consiliari permanenti ordinarie, da un esperto di propria fiducia per ogni materia, previa comunicazione scritta da parte del capogruppo al presidente della commissione. Gli esperti non hanno diritto di parola né di voto e non possono assistere alle sedute segrete delle commissioni. Possono effettuare brevi interventi tecnici, previa autorizzazione del presidente della commissione. Gli esperti designati devono essere esenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità che la legge stabilisce per i consiglieri comunali. Tali esperti parteciperanno a titolo gratuito.
10. Le Commissioni permanenti operano con le stesse prerogative del Consiglio Comunale ed hanno funzioni esclusivamente consultive.

ARTICOLO 23 – AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE

Statuto art. 21 c. 2c, 2d; T.U. 267/2000 art. 38 c. 3

1. È istituito l'Ufficio Segreteria del Consiglio Comunale che opera nell'ambito della Ripartizione Segreteria Generale alle dipendenze del Direttore di Ripartizione.
2. Tale Ufficio è composto da un'unità di personale adeguata alle esigenze del Consiglio Comunale.
3. Il personale addetto assicurerà in via prioritaria il supporto tecnico amministrativo e di segreteria al Consiglio, alla Presidenza del Consiglio, alla Conferenza dei Capigruppo, alla 1^a Commissione Consiliare.
4. Il personale è scelto dal Presidente del Consiglio Comunale tra una rosa di almeno tre nomi indicati dal Direttore di Ripartizione.

ARTICOLO 24 – RISORSE FINANZIARIE

Statuto art. 21 c. 2c, 2d; T.U. 267/2000 art. 38 c. 3

1. Il Consiglio Comunale e le sue articolazioni dispongono di risorse finanziarie adeguate ad assicurarne il buon funzionamento.
2. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse

finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.

3. La Conferenza dei Capigruppo in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione discute la programmazione delle spese per il funzionamento del Consiglio Comunale relativamente all'esercizio.
4. La conferenza dei capigruppo esamina le proposte di iniziative presentate dai Consiglieri comunali o dai gruppi consiliari a norma dell'articolo 17 comma 11 del Presente regolamento e ne approva o meno l'attuazione.
5. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate al Direttore della Ripartizione Segreteria Generale che le utilizza su indicazione del Presidente del Consiglio.
6. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

ARTICOLO 25 – LOCALI PER L'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE

Statuto art. 21 c. 2c, 2d; T.U. 267/2000 art. 38 c. 3

1. Il Consiglio Comunale e le sue articolazioni dispongono nel Palazzo Civico di locali adeguati per il funzionamento dell'assemblea plenaria, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle intese con la Conferenza dei Capigruppo, concorda con il Sindaco la dotazione dei locali necessari e la loro collocazione.
3. L'assegnazione dei locali all'inizio di ogni tornata amministrativa e le sue eventuali variazioni sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo sulla base della consistenza numerica dei gruppi.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

CAPO I – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 26 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Statuto art. 12 c. 2, 3, 4; T.U. 267/2000 art. 39 c. 1, 2

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente su propria determinazione o a richiesta dei soggetti cui la Legge, lo Statuto e il Regolamento conferiscono l'iniziativa, mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio eletto di ciascun Consigliere e Assessore, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.
2. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.
3. Il Presidente del Consiglio, se richiesto dal Sindaco o da un quinto dei consiglieri assegnati, ha l'obbligo di convocare l'assemblea in un termine non superiore a 20 giorni dalla predetta richiesta.
4. Il Presidente ha l'obbligo di inserire all'ordine del giorno gli argomenti per cui è stata fatta richiesta ai sensi del comma precedente e le proposte pervenute dai consiglieri.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza, sentita la conferenza dei capigruppo, quando sussistono motivi imprevedibili ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.

ARTICOLO 27 – AVVISO DI CONVOCAZIONE

Statuto art. 3, 12 c. 6; T.U. 267/2000 art. 38 c. 2

1. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima ed eventualmente della successiva seduta, e, se diverso da quello indicato all'art.3 del presente regolamento, il luogo della riunione.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri nel domicilio eletto

almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta.

3. In caso di convocazione d'urgenza, i termini indicati al comma 2 possono essere ridotti.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano altresì nell'ipotesi di aggiunta di argomenti all'ordine del giorno spedito, di annullamento della seduta o di variazione del luogo, della data e dell'ora delle sedute già convocate.
5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
6. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al comma precedente, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio alla quale era stato invitato.

ARTICOLO 28 – AVVISI AL PUBBLICO

Statuto art. 3, 12 c. 6; T.U. 267/2000 art. 38 c. 7

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a cura del Segretario Comunale e sotto la sua responsabilità, nell'albo pretorio contestualmente all'avviso ai Consiglieri e rimane esposto fino al termine della seduta.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede a portare a conoscenza della cittadinanza gli atti di cui al comma 1 mediante idonei mezzi informativi, anche trasmettendo l'ordine del giorno agli organi di informazione.

ARTICOLO 29 – ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Statuto art. 11 c. 5d; T.U. 267/2000 art. 49

1. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale consiste nell'elenco degli oggetti da trattare nella seduta.
2. Il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei Capigruppo almeno una settimana prima della data prevista per il Consiglio Comunale nella quale comunica gli argomenti da trattare, inserisce eventuali interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno che siano stati consegnati entro il termine della seduta.
3. Gli oggetti sono iscritti osservando l'ordine delle seguenti categorie di atti:
 - a) Comunicazioni del Presidente del Consiglio.
 - b) Comunicazioni del Sindaco.
 - c) Interrogazioni e interpellanze.
 - d) Mozioni.
 - e) Ordini del giorno.
 - f) Proposte di deliberazioni presentate dai Consiglieri.
 - g) Proposte di deliberazioni presentate dalle commissioni consiliari permanenti.
 - h) Proposte di deliberazioni presentate dalla Giunta.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 34. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine del giorno è comunicato al collegio dei revisori dei conti nella persona del suo presidente.

6. Nelle sedute del Consiglio comunale in cui si discute del bilancio preventivo e del rendiconto annuale tali argomenti hanno la precedenza su ogni altro argomento, ivi comprese interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

ARTICOLO 30 – DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno settantadue ore prima dell'ora di svolgimento del Consiglio senza conteggiare sabato, domenica e giorni festivi. A tale scopo è istituito un sito internet accessibile a tutti i Consiglieri consultabile dai medesimi mediante password.
2. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono messi a disposizione nel sito internet stesso almeno ventiquattrore prima della riunione.
3. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. Durante la seduta, gli atti saranno consultabili attraverso una postazione PC appositamente attrezzata collocata nelle immediate adiacenze della Sala Consiglio.
5. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei regolamenti devono essere comunicate – con le procedure di cui all'art. 4bis – ai Capigruppo Consiliari almeno dieci giorni prima della seduta nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene trasmessa copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

ARTICOLO 31 – PRESIDENTE

Statuto art. 11; T.U. 267/2000 art. 39

1. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale nei termini previsti dalla Legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Dà la parola a chi ne ha facoltà e stabilisce i tempi della discussione in base al regolamento. Determina inoltre l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
4. Il Presidente ha altresì facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.

ARTICOLO 32 – SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE

Statuto art. 12 c. 5; T.U. 267/2000 art. 38 c. 2

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario Comunale che annota i risultati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi successivamente l'accertamento fino a quando tale numero risulti raggiunto.

3. È facoltà del Presidente, all'ora fissata dalla convocazione, di avviare i lavori del Consiglio, limitatamente alle comunicazioni, alla discussione delle interrogazioni ed interpellanze, indipendentemente dalla esistenza del numero legale.
4. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata dalla convocazione ed eseguito l'accertamento, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
5. Dopo l'accertamento effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o si assentano dalla seduta dopo l'accertamento sono tenuti a darne espressa comunicazione verbale al Segretario Comunale.
6. Qualora, su richiesta di un consigliere o d'iniziativa del presidente di procedere alla verifica del numero legale durante la seduta, risulti che il numero dei Consiglieri sia inferiore a quello necessario per la validità della seduta, richiamati inutilmente in aula dal presidente i consiglieri che si sono assentati, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

ARTICOLO 33 – SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

Statuto art. 12 c. 5; T.U. 267/2000 art. 38 c. 2

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, esclusivamente per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. Nella seduta di seconda convocazione le deliberazioni, escluse quelle che per Legge o per Statuto prevedono una maggioranza qualificata, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini previsti per la prima convocazione.
4. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
5. Nel caso in cui per gli argomenti aggiunti non si raggiunga la maggioranza dei Consiglieri assegnati, si dichiara deserta la seduta e si procede ad un'ulteriore convocazione secondo le modalità previste per la seconda convocazione.

ARTICOLO 34 – SEDUTE SEGRETE

Statuto art. 13 c. 2

1. La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni di qualità morali e di capacità professionali di persone.
2. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio, solo il Segretario Comunale e gli Assessori.
3. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta quando nella discussione di un argomento debbano essere introdotte valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso il Presidente, avuto cura di sospendere la seduta, prima di autorizzare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

ARTICOLO 35 – CONSIGLIO COMUNALE APERTO

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare un

Consiglio Comunale aperto, nella sua sede abituale od anche in luogo diverso, così come previsto dall'art.3 del presente regolamento.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati esperti, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni che prevedano impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.
5. A conclusione della seduta del Consiglio Comunale aperto i consiglieri possono presentare e chiedere di sottoporre a votazione ordini del giorno inerenti il tema trattato.

ARTICOLO 36 – AMMISSIONE DI DIPENDENTI E CONSULENTI IN AULA

1. Oltre alla partecipazione obbligatoria del Segretario Comunale o del Vicesegretario Comunale vicario, il Presidente può provvedere a convocare i dipendenti interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno anche in virtù degli obbligatori pareri tecnici e contabili necessari per il giusto procedimento, nonché per effettuare relazioni o fornire informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere invitati alla seduta del Consiglio i consulenti dell'amministrazione e i professionisti incaricati dei progetti e degli studi in trattazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Sulla loro ammissione decide il presidente.

ARTICOLO 37 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI

Statuto art. 11 c. 5, art. 14, 15; T.U. 267/2000 art. 38 c. 2, art. 39 c. 1,

1. Dopo che la seduta è dichiarata validamente costituita ed aperta, il Presidente avvia i lavori seguendo l'ordine del giorno.
2. Prima dell'inizio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o nel corso della seduta medesima, il Presidente può effettuare comunicazioni su oggetti non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni non ha luogo discussione.
3. La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni. Trascorse due ore dall'inizio della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione dell'argomento che è al momento in esame e rinvia le altre rimaste da trattare al termine della seduta, dopo che sarà stato concluso l'esame degli altri punti all'ordine del giorno.
4. Per interrogazione si intende una semplice domanda rivolta per iscritto al Sindaco per ottenere informazioni su un determinato oggetto. Pertanto l'interrogazione prevede la risposta del Sindaco o di un Assessore e la replica di uno dei firmatari in cui dichiara o meno la propria soddisfazione. Complessivamente la discussione non può superare i dieci minuti.
5. Per interpellanza si intende una domanda rivolta per iscritto al Sindaco sui motivi o sugli intendimenti circa la condotta dell'esecutivo su aspetti qualificanti. Alla discussione possono partecipare più di un firmatario. Complessivamente la discussione non può superare i 15 minuti.
6. In tutti gli altri casi, ove non sia diversamente specificato, il limite massimo di durata degli interventi di tutti coloro che ne hanno titolo durante il Consiglio è fissato in dieci minuti.
7. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il proponente illustra il relativo provvedimento in esame.

8. Qualora sull'argomento in discussione si fosse espressa la competente Commissione consiliare permanente, il Presidente del Consiglio Comunale, dato atto del parere della Commissione, concede, se richiesta, la parola al Presidente della Commissione consiliare, ovvero ai relatori dalla stessa designati.
9. Concluse le relazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione. Ogni Consigliere può intervenire una sola volta per ogni singolo argomento trattato; ha inoltre diritto di replica sulla medesima questione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti.
10. Nel caso siano posti in discussione emendamenti al testo del dispositivo sottoposto all'esame del Consiglio, gli stessi vengono illustrati, discussi e votati prima del voto conclusivo del provvedimento.
11. Concluso l'esame e la fase di votazione sugli emendamenti, nonché la discussione generale, possono intervenire un Consigliere per ogni gruppo per la dichiarazione di voto, per non più di tre minuti ciascuno. Hanno inoltre diritto di parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri che dissentono dal voto annunciato dal rappresentante del proprio gruppo.
12. Al termine delle dichiarazioni di voto, a discrezione del presidente, può essere ammessa una breve replica del sindaco o dell'assessore competente, dopo di che, nei termini previsti dai successivi articoli, si passa alla fase di votazione sul testo del dispositivo, eventualmente come modificato dall'approvazione di emendamenti.

ARTICOLO 38 – DEROGHE ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO

Statuto art. 17 c. 2; T.U. 267/2000 art. 39 c. 1

1. Per particolari, rilevanti e complesse questioni poste all'ordine del giorno, la Conferenza dei Capigruppo può decidere, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, di derogare dalle norme contenute nei precedenti articoli per quanto attiene al limite di durata degli interventi, nonché per l'ammissibilità di ulteriori repliche dei Consiglieri.

ARTICOLO 39 – RICHIESTE DI INTERVENTO

Statuto art. 11 c. 5; T.U. 267/2000 art. 39 c. 1

1. Prima dell'apertura della discussione su di uno specifico argomento, i Consiglieri formulano al Presidente la loro richiesta di intervento. Al momento dell'avvio dell'esame dell'argomento in questione, dopo la conclusione delle relazioni introduttive, il Presidente dà la parola ai Consiglieri secondo l'ordine di prenotazione.

ARTICOLO 40 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Statuto art. 11 c. 5; T.U. 267/2000 art. 39 c. 1

1. I Consiglieri intervengono secondo l'ordine di iscrizione a parlare, salvo che qualcuno dei richiedenti scambi con altri l'ordine di prenotazione, dandone avviso al Presidente.
2. Nessun Consigliere può intervenire senza aver richiesto di parlare al Presidente e senza averne avuta dal medesimo la facoltà.
3. I Consiglieri e gli Assessori parlano dal loro posto evitando discussioni in forma di dialogo.
4. A nessuno è consentito interrompere chi parla, tranne al Presidente per richiami al regolamento o all'oggetto della discussione.
5. Nessun discorso può essere interrotto – a meno che, superati i tempi regolamentari, il Presidente non decida diversamente – né rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.
6. Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che nella loro esposizione si allontanano dall'oggetto della discussione, o comunque divaghino. In caso di inosservanza, il Presidente, richiamato l'oratore per due volte a concludere, può togliergli la parola.

ARTICOLO 41 – FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere fatto oggetto di apprezzamenti sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi per fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce in forma scritta, entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

ARTICOLO 42 – RICHIAMO ALLA LEGGE, ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

1. Ogni Consigliere può, in qualsiasi momento, chiedere la parola per richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento. L'intervento ha precedenza e sospende la discussione sul merito.
2. Sul richiamo decide il Presidente, sentito il Segretario Comunale.

ARTICOLO 43 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
4. Nel caso vengano poste più questioni pregiudiziali o sospensive sullo stesso argomento, esse si svolgono in un'unica discussione e con un'unica votazione, per alzata di mano.
5. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio indica il momento della sua discussione.

ARTICOLO 44 – MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale al Presidente all'osservanza del regolamento.
2. Essa ha la precedenza sulla discussione principale, che viene sospesa.
3. Sull'ammissione della mozione d'ordine, qualora nessun Consigliere vi si opponga, decide il Presidente. In caso di diniego, il proponente può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
4. Sulla mozione d'ordine ammessa possono intervenire, dopo il proponente, solo un

oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente ha facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.

ARTICOLO 45 – MOZIONE DI RINVIO IN COMMISSIONE

1. I Consiglieri possono richiedere, prima delle dichiarazioni di voto, che la proposta venga rinviata in Commissione permanente per l'approfondimento.
2. Nel caso di disaccordo sulla richiesta, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi in merito con votazione palese, senza discussione.
3. Qualora la proposta venga rimessa alla Commissione, il Presidente fa riscontrare a verbale a richiesta di quali Consiglieri la proposta sia stata rimessa e chiude la discussione in aula assegnando la proposta di deliberazione alla Commissione definendo il termine massimo entro cui l'esame deve essere concluso. In assenza di determinazione il termine si intende entro il successivo Consiglio Comunale.

ARTICOLO 46 – MOZIONE SU QUESTIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Statuto art. 7 c. 7, 8; T.U. 267/2000 art. 43 c. 1

1. Durante la discussione di una deliberazione in sede di Consiglio Comunale, ogni Consigliere può presentare una mozione riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo nella materia oggetto della discussione.
2. Dopo il dibattito, a cui può intervenire un Consigliere per ogni gruppo, la mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni, prima della votazione finale sulla deliberazione oggetto della trattazione.

ARTICOLO 47 – MOZIONE INTESA COME ATTO DI INDIRIZZO

Statuto art. 7 c. 7; T.U. 267/2000 art. 43 c. 1, 49

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
2. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
3. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio sottoscritte da almeno un Consigliere e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, che viene convocata dopo la loro presentazione, non prima, comunque di aver acquisito i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 267 del 2000 se dovuti in relazione alla natura della mozione. I presentatori di una mozione possono chiedere che la mozione stessa, prima di essere discussa in Consiglio Comunale, sia esaminata nella commissione consiliare competente per materia. In tal caso il Presidente della commissione è tenuto a convocare la commissione stessa entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, invitando a partecipare alla seduta tutti i Consiglieri presentatori.

ARTICOLO 48 – ORDINE DEL GIORNO

Statuto art. 7 c. 7; T.U. 267/2000 art. 43 c. 1

1. Su fatti di risonanza nazionale o internazionale che esulino dalle strette competenze del Consiglio uno o più Consiglieri possono presentare un ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno consiste in un atto, sottoposto alla votazione del Consiglio in cui si

esprime una valutazione su fatti di ordine generale. Tale proposta può rappresentare un atto di indirizzo politico, ma non amministrativo.

ARTICOLO 49 – FORME DI VOTAZIONE

Statuto art. 14; T.U. 267/2000 art. 39 c. 1

1. Le votazioni avvengono, di norma, in modo palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

ARTICOLO 50 – VOTAZIONI IN FORMA PALESE

Statuto art. 14

1. Le votazioni palesi si svolgono di norma per alzata di mano. I Consiglieri esprimono il voto dal proprio posto. Il risultato è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dal Segretario Comunale.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta da almeno tre Consiglieri, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
3. Il Presidente, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.
4. Su determinazione del Presidente, le votazioni palesi possono avvenire per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata successiva, per ordine alfabetico, dei Consiglieri.
6. Nel caso in cui nell'aula venga installato un sistema per il voto elettronico, esso dovrà comunicare visivamente con opportuni accorgimenti tecnici, l'identità dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
7. I Consiglieri che si astengono debbono risultare nominativamente a verbale. Gli astenuti non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ARTICOLO 51 – VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

Statuto art. 14

1. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante schede distribuite ai Consiglieri al momento del voto.
2. Gli astenuti dalla votazione debbono dichiararlo preventivamente all'avvio della votazione. Le schede bianche, nulle e annullate non vengono calcolate nel numero totale di voti validi a determinare la maggioranza dei votanti.
3. Nelle elezioni a nomine complessive, sempre che non sorga opposizione, si procede all'approvazione anche per elenchi nominativi od in qualunque altra forma si creda conveniente.
4. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi sommati al numero delle schede bianche, nulle o annullate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
5. Quando debbano effettuarsi votazioni a scrutinio segreto, il Presidente designa, tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, con il compito di procedere allo spoglio delle schede., attestando la regolarità delle procedure e dei risultati delle votazioni. I risultati vengono trascritti su di un apposito modulo, sottoscritto dagli scrutatori il quale viene rimesso al Segretario Comunale.

ARTICOLO 52 – ESITO DELLA VOTAZIONE

Statuto art. 14, 15

1. Salvo i provvedimenti espressamente previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dal regolamento, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni

deliberazione s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

2. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono computati tra i presenti ma non tra i votanti.
3. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "il Consiglio ha approvato", oppure, "il Consiglio non ha approvato".

ARTICOLO 53 – TERMINE DELLA SEDUTA

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo su proposta del Presidente.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre il termine fissato, per concludere la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori sino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara sospesa la seduta, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

ARTICOLO 54 – VERBALE DELLA SEDUTA

Statuto art. 3, art. 15 c. 4, 5

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale. La sua redazione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale degli appositi uffici.
2. Il verbale è steso in forma integrale o sintetica su decisione del Presidente del Consiglio e contiene in allegato tutti gli atti deliberati durante la seduta.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed i motivi del medesimo; ha altresì diritto di chiedere che nel verbale risultino le proprie dichiarazioni. In tal caso egli dovrà riassumere in breve l'intervento o la dichiarazione e rimmetterlo, seduta stante, per iscritto al Segretario Comunale.
4. I verbali devono indicare l'ora di inizio della seduta, se questa sia pubblica o segreta, i nomi del Presidente, dei Consiglieri e degli Assessori presenti, il risultato della votazione, se la stessa è avvenuta a scrutinio palese o segreto, i nominativi degli eventuali scrutatori.
5. I verbali delle sedute vengono depositati presso la Segreteria Generale. Copia dei medesimi è inviata al domicilio di ciascun Consigliere.
6. Di norma i verbali dovranno essere approvati dal Consiglio nella successiva riunione e l'argomento verrà iscritto al relativo ordine del giorno a cura del Presidente.
7. La votazione avviene per alzata di mano.
8. Sul verbale possono prendere la parola soltanto i Consiglieri presenti alla seduta cui esso si riferisce ed unicamente per proporre rettifiche o per chiarire o correggere il pensiero da essi espresso, oppure per fatto personale.
9. Gli interventi dell'intera seduta vengono registrati mediante incisione magnetica o altro sistema similare. I supporti sono custoditi in apposito archivio, a cura della Segreteria Generale, con possibilità di accesso da parte dei Consiglieri e vengono conservati sino alla loro avvenuta trascrizione. Gli originali delle trascrizioni vengono conservati cronologicamente in un apposito archivio a cura della Segreteria Generale.
10. In base a decisione del Presidente del Consiglio, nel verbale di deliberazione, gli interventi possono venire richiamati "per relationem", con riferimento al supporto magnetico ove risultano registrati o all'archivio delle trascrizioni.

11. La parte del verbale relativa alla seduta segreta è redatta in modo da conservare, nel modo più conciso, menzione di quanto viene discusso e deliberato.
12. I verbali delle deliberazioni che riguardino questioni patrimoniali in cui vi sia o vi possano essere interessi di terzi, sono riassunti in modo da non compromettere gli interessi del Comune.
13. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 55 – TURBATIVA DELL'ORDINE DA PARTE DEI CONSIGLIERI

Statuto art. 11 c. 11; T.U. 267/2000 art. 39 c. 1

1. Il Consigliere che turba l'ordine o pronuncia espressioni ingiuriose o sconvenienti è richiamato dal Presidente.
2. Se il Consigliere, nonostante il richiamo persiste nel suo comportamento può essere censurato da parte del Presidente. In tal caso il Consigliere ha diritto di dare spiegazioni al Consiglio intervenendo per non più di tre minuti. Il Presidente, sulla base di quanto detto dal Consigliere, può decidere di ritirare la proposta di censura, limitandosi a raccomandare un diverso comportamento.
3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, far allontanare dall'aula il Consigliere che, nonostante il richiamo e la censura del Presidente persista ulteriormente nel suo comportamento, o pronunci espressioni oltraggiose, o passi a vie di fatto.

ARTICOLO 56 – COMPORTEMENTO DEL PUBBLICO NELL'AULA DURANTE LE SEDUTE.

Statuto art. 11 c. 11; T.U. 267/2000 art. 39 c. 1

1. Le persone che, nello spazio riservato al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio e tenere un contegno corretto.
2. Spettano al Presidente del Consiglio Comunale i poteri di ordine della parte riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza del corpo dei vigili urbani.
3. Il Presidente può espellere dall'aula coloro che non ottemperino a quanto disposto dal primo comma del presente articolo. Chi sia stato espulso non viene riammesso in aula per tutta la seduta.
4. Quando coloro che sono stati espulsi non si attengano alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare il disturbatore o l'autore dei disordini, il presidente, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 57 – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Statuto art. 20; T.U. 267/2000 art. 38 c. 6

1. L'ordine del giorno delle sedute è definito dal Presidente della Commissione, sentito il Presidente del Consiglio, ed è inviato a tutti i Commissari, ai Capigruppo, al Sindaco, agli Assessori, al Segretario Comunale ed ai Dirigenti competenti. Nessun argomento estraneo all'ordine del giorno potrà essere trattato, se non con il parere unanime di tutti i Commissari assegnati.
2. Al termine del dibattito su ciascun argomento trattato dalla Commissione si procede, con votazione palese, all'espressione di motivato parere. In caso di votazione unanime, il Presidente, ovvero un Commissario da questi designato, potrà riferire sull'argomento e sul parere al Consiglio Comunale. In presenza di pareri dissenzianti, la Commissione potrà designare, per riferire al Consiglio, un relatore di maggioranza ed uno di minoranza.
3. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche salvo quando riguardino

persone oppure quando trattino argomenti la cui divulgazione in quel particolare momento potrebbe essere pregiudizievole per l'Amministrazione comunale.

4. Il processo verbale conterrà unicamente l'ordine del giorno, l'elenco dei Commissari presenti, il luogo e l'ora di inizio e fine della riunione, l'indicazione di quali Commissari si siano eventualmente assentati durante la riunione, la sommaria relazione sull'argomento, l'elenco dei Commissari intervenuti nel dibattito, le eventuali loro dichiarazioni dettate a verbale, il testo del motivato parere, il risultato della votazione. In caso di voto a maggioranza, il verbale conterrà anche il parere di minoranza, i voti ottenuti dal medesimo e l'indicazione dei relatori. L'originale del verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, dovrà essere depositato presso la Segreteria Generale – Ufficio Segreteria del Consiglio Comunale e Commissioni permanenti, che dovrà tenerne apposta raccolta. Copia di esso dovrà essere depositato presso l'ufficio competente.
5. Il verbale sarà redatto per la commissione 1^a da personale della segreteria generale e per le altre commissioni da personale degli uffici cui si riferiscono gli atti esaminati.
6. Alle sedute delle Commissioni sono tenuti ad essere presenti, se richiesti, i Dirigenti responsabili dei settori interessati ovvero altri dipendenti da essi delegati, purché in possesso di tutti gli elementi utili all'informazione dei Commissari.
7. Se necessario il Presidente della Commissione può invitare ad una particolare riunione esperti sui temi iscritti all'ordine del giorno di quella seduta.
8. Sulle questioni poste in discussione, i Commissari hanno diritto di porre i quesiti che ritengano utili per la migliore comprensione dell'argomento in discussione. Al termine della relazione e delle questioni poste all'Assessore competente e/o al Dirigente, tutti i Commissari, nonché i Capigruppo non facenti parte della Commissione, hanno diritto di intervenire per non più di due volte e per un tempo massimo complessivo di quindici minuti. Dichiarato chiuso il dibattito generale, dopo una eventuale breve replica del Dirigente e/o dell'Assessore, il Presidente procede alla stesura del parere. Dopo la lettura del testo del parere, in presenza di uno o più Commissari che si pronuncino negativamente rispetto la formulazione proposta, il Presidente invita detti Commissari a stendere a loro volta un parere alternativo al primo. Sui diversi pareri è ammessa una dichiarazione di voto di ciascun Commissario che non potrà intervenire per più di tre minuti. Dopodiché il Presidente mette in votazione, per appello nominale, i pareri presentati. Fatta la conta dei voti espressi si determina il parere di maggioranza della Commissione e quello della minoranza. La Commissione procede eventualmente alla designazione dei relatori al Consiglio Comunale.
9. In presenza di argomenti di particolare complessità, il Presidente può derogare, comunicandolo esplicitamente ai Commissari, dal numero degli interventi consentiti ai Commissari medesimi.
10. Le Commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni, possono delegare ad uno o più membri la facoltà di espletare approfondimenti, sopralluoghi, ricerche di studio od altre attività inerenti alle specifiche competenze.
11. Le commissioni, su determinazione concorde dei rispettivi presidenti, possono riunirsi congiuntamente per l'esame di problemi di comune interesse nonché delegare a sottocommissioni miste l'esercizio di determinate attività di studio, ricerca ed indagine afferenti ai suddetti argomenti.

ARTICOLO 58 – SEDE REFERENTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le Commissioni permanenti si riuniscono in sede referente per esaminare preventivamente gli argomenti di esclusiva competenza del Consiglio Comunale e di particolare importanza, che saranno iscritti all'ordine del giorno di una successiva seduta.
2. Le Commissioni permanenti rendono parere preventivo:
 - sulle proposte di deliberazione assegnate loro dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale;

- sulle proposte di deliberazione rinviate loro per il parere dal Consiglio Comunale con maggioranza semplice;
 - sulle questioni poste loro dal Sindaco, dalla Giunta o dall'assessore competente in ordine ad iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - di propria iniziativa quando lo decida la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Nel caso in cui l'apposita seduta della Commissione sia andata deserta, gli argomenti posti all'ordine del giorno possono, in base a decisione del Presidente del Consiglio Comunale, essere trasmessi all'esame del Consiglio stesso, senza ulteriore preventivo esame da parte della Commissione.
 4. Qualora durante l'esame di una proposta di deliberazione siano presentati emendamenti al testo e sugli stessi si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - parere tecnico e contabile favorevoli;
 - parere favorevole dell'organo proponente il provvedimento;
 - parere favorevole della maggioranza della Commissione;
 il testo sarà automaticamente emendato e, nella nuova formulazione, sottoposto all'esame del Consiglio Comunale.
 5. Qualora, invece, una proposta di emendamento non riceva i pareri tecnico e contabile favorevoli sia per l'espressione contraria dei dirigenti preposti, sia per l'impossibilità dichiarata dei dirigenti stessi ad esprimere il prescritto parere, ovvero per l'esplicito parere contrario del proponente, l'emendamento sarà trasmesso al Consiglio Comunale per il voto definitivo, dopo che la commissione si sia comunque espressa in modo favorevole o sfavorevole all'emendamento stesso.

ARTICOLO 59 – SEDE REDIGENTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le Commissioni permanenti possono riunirsi in sede redigente per formulare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.
2. Le proposte di deliberazione possono essere formulate su incarico del Consiglio Comunale, del Presidente del Consiglio o autonomamente quando lo decida la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Acquisiti i pareri prescritti, le proposte saranno trasmesse al Consiglio comunale per l'esame in aula.

TITOLO V – SINDACATO ISPETTIVO

ARTICOLO 60 – ATTIVITÀ ISPETTIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Statuto art. 7 c. 6, 7; T.U. 267/2000 art. 43 c. 1, 3

1. I Consiglieri comunali hanno il diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali gestiti direttamente ovvero a mezzo di concessione, azienda, istituzione o società, ovvero in convenzione con altri Enti pubblici.
2. Per sindacato ispettivo si intende la possibilità di richiedere informazioni e verifiche agli uffici e servizi competenti, nonché di richiedere l'istituzione di Commissioni di inchiesta, eventualmente partecipandovi.
3. Sono istanze di sindacato ispettivo le interrogazioni le interpellanze e le mozioni tendenti a costituire una commissione di inchiesta o a discutere in Consiglio Comunale o in commissione permanente una relazione sulla materia oggetto dell'istanza.

ARTICOLO 61 – INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

Statuto art. 7 c. 6, 7; T.U. 267/2000 art. 43 c. 1, 3

1. Le interrogazioni e le interpellanze vengono formulate per iscritto e indirizzate al

sindaco e al presidente del Consiglio.

2. La risposta deve essere fornita entro trenta giorni e, di norma, in forma scritta, a meno che l'interrogante richieda la risposta verbale. In tal caso alla risposta si procede nella prima seduta del Consiglio con le modalità stabilite dall'articolo 37 del presente regolamento. Nel caso in cui entro trenta giorni dalla presentazione delle interrogazioni ed interpellanze non si tengano sedute del Consiglio, la risposta è data per scritto, fatto salvo il diritto dell'interrogante di richiedere che l'interrogazione o l'interpellanza e la risposta siano comunicate al Consiglio nella prima seduta.
3. Il Sindaco, quando dalla pubblicità della risposta possa provenire pregiudizio per gli interessi economici o patrimoniali dell'amministrazione può differire la risposta, fissando un ragionevole termine di tempo entro cui, comunque, la risposta dovrà essere fornita.

ARTICOLO 62 – RELAZIONE AL CONSIGLIO E COMMISSIONE D'INCHIESTA

Statuto art. 7 c. 7, art. 19; T.U. 267/2000 art. 44

Nel caso in cui il Consigliere, ottenuta la risposta ad una interrogazione o ad una interpellanza si dichiari insoddisfatto ha diritto entro i successivi trenta giorni a trasformare la stessa in mozione, la quale sarà posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Comunale.

1. La mozione di cui al comma precedente deve concludersi con l'esplicito invito a correggere gli errori o i comportamenti omissivi, ovvero può connotarsi come mozione di censura verso il Sindaco, un singolo Assessore o l'intera Giunta, o, infine, può contenere la richiesta di una Commissione di inchiesta per l'approfondimento. La mozione può altresì contenere una ulteriore richiesta di dati ed informazioni.
2. Il Presidente del Consiglio, esaminato entro dieci giorni dalla presentazione, con esclusione del merito, il testo della mozione – la quale deve riguardare materia di competenza comunale e deve connotarsi in uno dei modi indicati al comma precedente – può richiedere al proponente di integrarla in caso di incompletezza o indeterminazione, oppure accoglierla. In quest'ultimo caso il Presidente provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta consiliare da convocare.
3. Contestualmente all'ammissione della mozione il Presidente del Consiglio provvede al sollecito inoltrato della stessa al Sindaco.
4. Per la costituzione ed il funzionamento della commissione di inchiesta, se richiesta ed approvata dal Consiglio, si procede ai sensi del precedente articolo 21.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 63 – ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

ARTICOLO 64 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è approvato, ai sensi dello Statuto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.